

Deliberazione del Consiglio Regionale 25 ottobre 2011, n. 135 - 40984

Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formative per l'a.s. 2012/2013 e successivi.

(omissis)

Il Consiglio regionale

visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), che prevede la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che prevede all'articolo 137 l'affidamento allo Stato dei compiti e delle funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica; all'articolo 138 l'individuazione delle funzioni amministrative da delegare alle regioni; all'articolo 139 l'attribuzione alle province ed ai comuni di alcune funzioni in materia di istruzione;

visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività), convertito dalla legge 133/2008;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti);

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) e la relativa deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2008, n. 233-55520, recante "Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2009-2011";

considerato che, con la deliberazione del Consiglio regionale 22 settembre 1998, n. 492-10965 (Legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 21. Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali), il Consiglio regionale ha approvato gli indirizzi di programmazione e i criteri generali relativi al dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e che tali criteri sono stati integrati con la deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010, n. 315 - 4846 (Approvazione dei criteri per la definizione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica piemontese);

considerata, pertanto, la necessità di approvare indirizzi e criteri a valere sulla definizione del piano regionale di dimensionamento per l'anno scolastico 2012/2013 e successivi, anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 200/2009 e n. 92/2011;

vista la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2011, n. 18-2747 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

acquisito il parere favorevole della VI Commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 19 ottobre 2011

delibera

- di approvare l'atto di indirizzo ed i criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formativa per l'a. s. 2012/2013 e successivi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di dare mandato alla Giunta regionale di trasmettere i criteri approvati alle amministrazioni provinciali piemontesi per la redazione dei piani provinciali di dimensionamento scolastico per l'a. s. 2012/2013;
- di delegare la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ad approvare, sulla base dei criteri adottati con il presente atto, il piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche piemontesi per l'a. s. 2012/13 entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo;
- di prendere atto dell'intento di istituire un tavolo di confronto tra la Regione, le province e l'Ufficio Scolastico Regionale al fine di addivenire ad una proposta concordata dei criteri inerenti il dimensionamento ottimale delle Autonomie scolastiche;
- di prendere, altresì, atto che le proposte dei piani provinciali dovranno pervenire all'amministrazione regionale, fatta salva la possibilità di concedere proroghe su motivata istanza delle province, per l'anno scolastico 2012/2013 entro il 9 dicembre 2011, per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 entro, rispettivamente, il 15 novembre 2012 ed il 15 novembre 2013;
- di revocare la deliberazione del Consiglio regionale 22 settembre 1998, n. 492-10965;
- di revocare la deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010, n. 315 – 4846.

Allegato A

Atto di indirizzo per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formativa per l'a. s. 2012/2013 e successivi.

1. Premessa.

1. 1 La scuola pubblica in questi ultimi anni è stata oggetto di un significativo intervento di riorganizzazione delle risorse umane e strumentali.

Il nuovo quadro normativo e recenti sentenze della Corte Costituzionale sugli snodi più importanti del sistema dell'istruzione, con particolare riferimento ai trasferimenti di funzioni dallo Stato alle regioni, richiedono nuovi criteri ed un nuovo atto di indirizzo per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche e per la programmazione dell'offerta formativa per l'a. s. 2012/2013.

L'azione oggetto del presente atto è di fondamentale importanza per la crescita culturale, sociale, economica della Regione per quanto attiene al processo, in atto, di riorganizzazione del "sistema istruzione" dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

Al momento, sta entrando a regime la riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione, che mira a riorganizzare e rinnovare l'offerta formativa, rendendola più snella ed efficace in funzione delle scelte dell'utenza.

Le regioni e le province sono chiamate a definire sul territorio una rete di servizi scolastici più efficace ed efficiente ed a progettare una distribuzione più equilibrata delle tipologie e degli indirizzi di scuola secondaria di secondo grado, per meglio rispondere alle esigenze dell'utenza e del mondo produttivo con la conseguente eliminazione di sovrapposizione di alcuni percorsi formativi.

La Regione, per una programmazione efficiente ed efficace sul territorio, deve tenere conto e delle norme generali emanate dallo Stato e delle reali esigenze delle realtà locali, quali l'utenza, l'incremento lavorativo, l'imprenditoria e lo sviluppo aziendale, prevedendo misure volte a ridurre il disagio degli utenti: una efficace ed efficiente programmazione costruisce il futuro dei territori regionali.

La Regione, nel formulare i criteri per il dimensionamento scolastico in relazione alle deroghe per i plessi, ha tenuto conto delle reali esigenze delle realtà locali e del disagio di frequenza scolastica non solo dei comuni montani, ma anche di quei comuni classificati a marginalità alta/media/bassa/moderata a seguito dello studio effettuato dall'IRES e approvato dalla Giunta regionale, ai sensi della l.r. 15/2007, con deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104; tale deroga della marginalità non è applicabile in via analogica anche per il dimensionamento delle Autonomie scolastiche in considerazione dei vincoli previsti dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 111/2011.

2. Quadro normativo di riferimento.

2.1 Le fonti normative di riferimento sono le seguenti:

- l' art. 21 della legge 59/1997;
- gli articoli da 137 a 139 del decreto legislativo 112/1998;
- l'art. 64, comma 3, del decreto legge 112/2008 convertito dalla legge 133/2008;
- lo Schema di Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumenti del sistema scolastico, predisposto nel 2008;
- il decreto del Presidente della Repubblica 233/1998;
- il decreto ministeriale 331/1998 (Disposizioni per riorganizzazione rete scolastica, formazione delle classi e determinazione organici);
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino dei licei, a norma dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- l'art. 19 del decreto legge 98/2011;
- la legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte) e la successiva deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104 relativa ai comuni ad alta/media/bassa-moderata marginalità;
- la legge regionale 28/2007 ed il Piano triennale adottato con la deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2008, n. 233 – 55520;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2009, affermativa del principio per cui le regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 2011 che annulla i commi 4 e 6 dell'art. 2 del d.p.r. 89/2009, relativi all'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, nonché alla possibilità di accogliere i bambini tra i due ed i tre anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni e stabilisce che i detti ambiti spettano alla competenza delle regioni, afferendo al dimensionamento della rete scolastica.

3. Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica.

3.1 Autonomie scolastiche formate da scuole del secondo ciclo - scuole secondarie di secondo grado.

Per acquisire o mantenere l'autonomia, le scuole secondarie di secondo grado devono avere un numero di alunni attualmente compreso tra i cinquecento ed i novecento, tenendo conto del *trend* delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni del biennio successivo.

Deroghe:

- per le istituzioni scolastiche site nei comuni dichiarati montani, il numero minimo degli alunni è ridotto a trecento;
- per le istituzioni scolastiche insistenti in aree ad alta densità demografica con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, può non essere applicato il parametro massimo (novecento alunni).

3.2 Autonomie scolastiche formate da scuole del primo ciclo – scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado.

Sulla base di quanto stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d. l. 98/2011, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle Autonomie scolastiche costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado; gli istituti comprensivi per acquisire autonomia devono essere costituiti da almeno mille alunni.

Deroghe:

- nelle istituzioni scolastiche site nei comuni dichiarati montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche il numero minimo degli alunni è ridotto a cinquecento.

3.2.1 Scuole dell'infanzia.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 92 del 21 marzo 2011, ha attribuito alla Regione la competenza in merito all'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni, nonché alla composizione di queste ultime ed ha annullato i commi 4 e 6 dell'art. 2 del d.p.r. 89/2009; l'istituzione di nuove scuole e di sezioni dell'infanzia, pertanto, rientrano a pieno diritto nelle competenze regionali del dimensionamento scolastico.

Le scuole dell'infanzia, come recita l'art. 9 del d.p.r. 81/2009, sono organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli di orario di funzionamento.

L'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia per l'a. s. 2012/2013 verrà autorizzata dalla Regione sulla base delle istanze che verranno presentate dai comuni e fino a concorrenza delle risorse umane disponibili, che verranno comunicate dall'Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito dell'assegnazione dell'organico di fatto, secondo i sotto indicati criteri in ordine di priorità:

- comuni dove viene meno il servizio pubblico, salvo che lo stesso venga soppresso per volontà del comune;
- completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell'a. s. 2011/2012 e precedenti;
- scuole con allievi in lista di attesa in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, con riserva del 30% dei posti ai comuni il cui territorio è montano, secondo l'elenco dell'allegato A della l.r. 16/1999, ai comuni a media e alta marginalità di cui alla l.r. 16/1999, ai comuni in situazione di marginalità di cui alla l.r. 16/1999 ed alla l.r. 15/2007 sulla base delle richieste accoglibili.

Sarà prioritariamente assegnata una nuova sezione a tutte le scuole aventi diritto e, solo successivamente, ulteriori eventuali sezioni a scuole che, avendone i requisiti, ne abbiano richiesto più di una.

E' comunque garantita l'autorizzazione al funzionamento di nuove sezioni in tutte le province, ove sussista almeno una domanda ammissibile.

Eventuali modificazioni del numero delle sezioni autorizzate sui plessi, nell'ambito della stessa autonomia scolastica, rientrano nei piani provinciali di dimensionamento scolastico.

3.2.2 Istituti comprensivi.

La Regione Piemonte, in accordo con le amministrazioni provinciali, prevede la piena attuazione dell'art. 19 del d. l. 98/2011 - istituti comprensivi del primo ciclo – con una pianificazione operativa costituita da tre *step* in tre annualità:

- I *step* a. s. 2012/2013: accorpamento in istituto comprensivo con almeno mille alunni (cinquecento per comuni con deroga montagna) di almeno il venti per cento delle attuali direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio provinciale, comprensivo di tutte le Autonomie scolastiche del primo ciclo sottodimensionate di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2010, n. 14-1271;
- II *step* a. s. 2013/2014: istituzione di nuovi istituti comprensivi del primo ciclo con almeno mille alunni (cinquecento per comuni con deroga montagna) di almeno il sessanta per cento delle attuali direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado;
- III *step* a. s. 2014/2015: istituzione di nuovi istituti comprensivi del primo ciclo con almeno mille alunni (cinquecento per comuni con deroga montagna) del cento per cento delle attuali direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado.

I piani provinciali dovranno ispirarsi ad una stringente logica territoriale.

Gli istituti comprensivi attualmente sottodimensionati rispetto ai parametri di cui all'art. 19 del d. l. 98/2011 dovranno essere adeguati (almeno mille alunni, cinquecento con deroga montagna) nel triennio di riferimento.

Il numero degli iscritti agli istituti comprensivi, già esistenti o di nuova formazione, solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati può superare i mille e duecento alunni.

Nel numero degli iscritti delle Autonomie scolastiche rientrano gli iscritti ai corsi serali e sono esclusi gli iscritti ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA).

Gli istituti comprensivi che insistono nei territori montani o ad alta/media/bassa-moderata marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104 potranno essere adeguati al terzo anno del triennio.

4. Punti di erogazione del servizio.

Per punti di erogazione del servizio si intendono i plessi della scuola dell'infanzia, i plessi della scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate e le sezioni annesse o aggregate della scuola secondaria di secondo grado.

I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono, di norma, i seguenti:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti con almeno venti bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti con almeno trentacinque alunni;
- nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di almeno due corsi completi, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado sono costituite – di norma e ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono – in presenza di almeno quaranta alunni;
- nelle scuole secondarie di secondo grado le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica sono costituite con la previsione di un corso quinquennale.

Le deroghe per le scuole site in comuni montani e comuni in situazione di alta/media/bassa-moderata marginalità di cui alla l.r. 15/2007 e alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104 sono, di norma, le seguenti:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti con almeno dieci bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti con almeno una classe di dieci bambini o una pluriclasse con minimo di otto e massimo di diciotto alunni;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado sono costituite con almeno venti alunni.

Ai fini dell'eventuale soppressione di un plesso occorre considerare, oltre al dato numerico degli alunni di cui sopra, anche la presenza di requisiti che permettano un facile accesso della popolazione studentesca a plessi secondo le condizioni di accesso relative alle distanze indicate:

- per le scuole dell'infanzia non più di cinque chilometri da percorrere in non più di quindici minuti;
- per le scuole primarie da cinque chilometri a nove chilometri da percorrere in non più di venti minuti;
- per le scuole secondarie di primo grado non più di dieci chilometri da percorrere in non più di trenta minuti.

I plessi di scuola dell'infanzia, per quanto possibile, devono essere mantenuti nei territori attualmente sede di plesso.

5. Formazione classi.

La formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dai Capi II e III, Titolo II del d.p.r. 81/2009.

6. Centri Provinciali Istruzione per gli Adulti (CPIA).

La bozza di decreti di istituzione dei Centri Provinciali Istruzione per gli Adulti non è ancora stata approvata. Pertanto al momento la normativa di riferimento rimane il decreto ministeriale del 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della L. 27 dicembre 2006, n. 296).

7. Programmazione dell'offerta formativa.

La programmazione dell'offerta formativa è costituita dall'analisi delle necessità di conoscenza della società, dai bisogni formativi che ogni singolo territorio, anche in base alle sue peculiarità, richiede per il suo sviluppo; è, quindi, necessario armonizzare le esigenze educative personali alle specifiche esigenze formative necessarie allo sviluppo economico del territorio.

La razionalizzazione della programmazione dell'offerta formativa consiste nella strutturazione territoriale dei percorsi formativi, in modo tale da assicurare la più ampia offerta e da eliminare ogni duplicazione su limitate porzioni di territorio, armonizzando il tutto con la realtà socio-economica territoriale e culturale e con l'offerta della formazione professionale; pertanto gli indirizzi autorizzati, ma non attivati dalle Autonomie scolastiche, non sono ritenuti come opzione automaticamente ripetibile della loro offerta formativa, non saranno automaticamente riconsiderati per l'a.s. 2012/2013 e se ne richiederà la cancellazione all'Ufficio Scolastico Regionale.

I nuovi indirizzi saranno attivati nei casi specifici di:

- sostituzione di indirizzi effettivamente attivati nell'a.s. 2011/2012;
- disponibilità di spazi sufficienti a garantire la qualità dell'attività didattica e il pieno rispetto della sicurezza, sia a livello di edificio che di aule.

Si precisa che, di norma, non sono autorizzati indirizzi uguali per Autonomie scolastiche diverse site nello stesso ambito territoriale.

8. Procedure per la definizione della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a. s. 2012/2013 e successivi.

8.1 Piani provinciali.

Le province, nel rispetto dei criteri indicati dal piano regionale della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, per una giusta condivisione delle proposte tra i diversi livelli istituzionali:

- attivano incontri con i comuni, le comunità montane e collinari, le Autonomie scolastiche, gli uffici territoriali provinciali e tutti quei soggetti che ritengono di coinvolgere;
- acquisiscono le proposte deliberate dai comuni, con i relativi pareri dell'Autonomia scolastica interessata relativamente alle scuole del primo ciclo;
- acquisiscono le proposte ed i pareri delle Autonomie scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado;
- definiscono, approvano il piano e lo trasmettono alla Regione secondo le modalità indicate e nei tempi da essa previsti;

- approvano con propria deliberazione la proposta di piano, che deve comprendere anche un breve verbale degli incontri sul territorio con gli eventuali rilievi, le proposte non accolte e l'espressa motivazione del non accoglimento;
- inviano alla Regione la proposta di piano provinciale.

8.2 Piano regionale.

La Regione, acquisite le proposte dei piani provinciali:

- convoca il tavolo di confronto istituito con la presente deliberazione per illustrare e discutere i piani ed acquisirne i pareri;
- acquisisce il parere della competente commissione consiliare;
- approva, definitivamente con una deliberazione della Giunta, il piano regionale e lo trasmette all'Ufficio Scolastico Regionale per i dovuti adempimenti.

(omissis)